

---

Legge regionale 04 dicembre 2008, n. 64

**Disposizioni in materia di personale degli enti e organismi dipendenti.**

(Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, , del 10.12.2008 )

*Art. 1*

*Disposizioni in materia di personale degli enti e organismi dipendenti*

1. Gli enti e organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale, che si sono attenuti ad uno dei criteri di contenimento della spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 24 (Misure per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti ed organismi dipendenti), possono procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato qualora l'incidenza della somma delle spese di personale della Regione e di detti enti sia inferiore al 50 per cento della somma delle spese correnti della Regione e dei medesimi enti.
2. Il rispetto dei criteri di cui al comma 1 è certificato dalla direzione generale competente in materia di bilancio e finanze con riferimento all'ultimo bilancio consuntivo approvato.

*Art. 2*

*Entrata in vigore*

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.